

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

SEDE CENTRALE - 10128 TORINO - CORSO GALILEO GALILEI, 12



AGENZIA o SUCCURSALE/CODICE N.

GIORNALE DEL

Spett.

SAI

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

DIVISIONE AUTO - Codifica e Quadratura Contabile

Casella Postale 214/Ferr.

Corso Galileo Galilei, 12

10100 - TORINO

STUDIO LEGALE
GIUSEPPE BONDI
Via Hotel n. 4 - Tel. 24.21.98
90138 PALERMO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE
GIUSEPPE BONDI
Via Hotel n. 4 - Tel. 24.21.98
90138 PALERMO

90 ~~ORIGINALE~~

Copia

Il giudice Vice Conciliatore di Palermo, Ufficio V° Dott.
Giuseppe Evola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo iscritto al n. 26 del ruolo generale 1974

TRA

Gangi Giuseppe, domiciliato in Palermo, Via Hotel n. 4 presso l'Avv. Giuseppe Bondi che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

- 1) Compagnia di assicurazione S.A.I., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Torino, Via Galileo Galilei n. 12;
- 2) Falzone Gaetano, domiciliato in Palermo Via M. Rapisardi n. 16;
- 3) Carapezza Bice in Falzone, domiciliata in Palermo Via M. Rapisardi n. 16,

CONVENUTI - CONTUMACI

Oggetto : Condannatorio

All'udienza del 30/10/1974, nella contumacia dei convenuti

il procuratore dell'attore così concludeva:


Voglia il Sig. Giudice Conciliatore.

SPECIFICA

CARTA BOLL.	L. 300
ISCRIZ.	> 40
FASC.	> 60
ORIGINALE	> 60
COPIA	> 180
CONFORM.	> 200
CON SENZA URG.	> 660
delto l'op. e f. b. r. d. h. u.	1.500
CICERONE	> 800

TOTALE L. 6.700

Palermo, 4-3-1975



~~SPECIFICA~~

Come da originale L. 6.700

Palermo, 4/3/75

H. Conciliatore



Rejctis adversis; ritenere e dichiarare proponibili, ammissibili e procedibili le domande attrici e con qualsiasi statuizione accoglierle nel merito perchè fondate; dire e dichiarare che l'incidente stradale del settembre 1972 si è verificato per fatto e colpa della conducente della vettura FIAT 124S tg. PA267843, di proprietà del Sig. Gaetano Falzone, assicurato presso la S.A.I.; conseguentemente, condannare, in solido, i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di L.47.500.

Il tutto con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; con vittoria di spese, oltre L.7.000 (indennità al teste Rinoldi anticipata dall'attore), competenze ed onorari, come da nota allegata, da liquidarsi direttamente in favore dal sottoscritto procuratore, *Anti statario* ex art. 93 C.P.C..
Salvis juribus late.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27/2/6/3/1974 Gangi Giuseppe conveniva in giudizio la società assicurativa S.A.I., Falzone Gaetano e Carapezza Rice, e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L.47.500 per danni subiti dalla propria auto vettura FIAT/500 tg. PA218192, che nel settembre 1972, sulla strada provinciale Costellana Polizzi *Generosa* veniva investita dall'autovettura di proprietà di Falzone Gaetano condotta da Carapezza Rice, ed assicurata per la R.C. presso la S.A.I..



Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio, ne veniva reso l'interrogatorio formale deferito alla convenuta Carapezza Nico.

Amessa ed espletata prova testimoniale sulle circostanze dell'incidente de quo e sull'ammontare dei danni subiti dall'attore, la causa veniva posta in deliberazione sulle conclusioni adottate dal solo attore così come riportate in epigrafe.

MOTIVI

Le domande attrici sono fondate e meritano accoglimento.

Osserva il Giudicante che in tema di scontro tra veicoli ciascuno dei conducenti, per vincere la presunzione di reciprocità delle colpe, è tenuto a fornire la prova liberatoria diretta e dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ora nel caso di specie ritiene il Giudicante che l'attore abbia fornito tale prova liberatoria. Infatti il teste Di Blasi Salvatore, che a bordo della propria autovettura, seguiva quella del Gangi, ha confermato che il predetto Gangi, il momento del sinistro, manteneva più che rigorosamente la propria destra, e di conseguenza che nessuna altra manovra era possibile ove non si volesse andare incontro alla produzione di un danno maggiore.

Di contro la deposizione dello stesso teste ha confermato che l'autovettura della Carapezza, al momento dell'incidente



te, procedeva spostata a sinistra, rispetto alla sua direzione di marcia. Il teste ha riferito, inoltre, che la Carapezza annise spontaneamente la propria responsabilità, e che pertanto non vi fu luogo ad alcuna discussione di sorta, ed anzi che la predetta assicurò il Gangi in ordine alla rifusione dei danni.

La responsabilità dello scontro deve attribuirsi, pertanto, per inosservanza delle norme di prudenza del Codice della strada, in modo esclusivo alla convenuta Carapezza Bice.

Anche l'altro convenuto Falzone Gaetano, quale proprietario dell'autovettura investitrice è solidalmente responsabile.

La convenuta società S.A.I., che assicura per la responsabilità civile verso terzi, l'autovettura del Falzone, è obbligata al risarcimento dei danni ai sensi della legge n. 920 del 24 dicembre 1969, in base alla quale era già stata messa in mora e poi convenuta in giudizio.

I convenuti pertanto dovranno risarcire i danni dell'attore.

In ordine a questi ultimi, tenuto presente il preventivo in atti e la conferme dello stesso fatta in giudizio dal teste Rinaldi Giovanni; possono liquidarsi nella misura richiesta di L. 40.000; va invece ridimensionata la richiesta di fermo tecnico, non avendo l'attore dimostrato l'assoluta necessità di servirsi in continuità della propria autovettura. Tale richiesta può essere accolta nella misura di L. 4.500.



Il danno complessivo va quindi determinato in L.44.500 ;
su tale somma - data la loro particolare natura- vanno
liquidati gli interessi compensativi dalla data del sini-
stro.

Per il principio della soccombenza i convenuti dovranno
essere condannati alle spese del presente giudizio, che si
liquidano - distraendole direttamente in favore del procura-
tore dell'attore ai sensi dell'art. 93 C.P.C. - in com-
plessive L.34.000, di cui L.4.000 per diritti di procura-
tore e L.15.000 per onorario di avvocato.

P.Q.M.

Rejectis adversis. Nella contumacia dei convenuti, e in
accoglimento delle domande proposte da Gangi Giuseppe con
citazione del 27/2/ - 6/3/1974, condanna la compagnia di
assicurazioni S.A.I. S.p.A., in persona del legale rappre-
sentante protempore, Falzone Gaetano e Carapezza Rice in
Falzone, in via tra di loro solidale, al pagamento, in
favore di Gangi Giuseppe, della somma di L. 44.500, con
gli interessi compensativi del settembre 1972, nonché alle
spese processuali liquidate in complessive L.34.000, di
cui L. 15.000 per onorario di avvocato, distraendole di-
rettamente in favore del procuratore dell'attore che ha dichiarato
di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Così decise in Palermo il 10/2/1975

IL GIUDICE VICE CONCILIATORE

M. avv. G. Zvola



TASSE RI-COSSE
 Franc. e Dir.
 Rec.
 A.A.I.
 Avv. Rec.
 Totale **1,00**

No. 18553
 18553
 18553

Multiplo
 Destinazione
 In virtù della presente
 multa non ha effetto

UFFICIO DI GIUSTIZIA
 PALERMO

IL CANCELLIERE

[Signature]

Depositata in Cancelleria il 18-2-1975



IL CANCELLIERE

[Signature]

Copia conforme all'originale
 Palermo, 6/3/1975



Io sottoscritto **Messo di Conciliazione delegato**
 di Palermo

ho notificato copia di tutto quante sopra
 precede al Sig. Reg. le rapp. della conf. di ass. SAI
 nel suo domicilio in Torino v. G. Galles 12 a mani di

A mezzo del Servizio Postale ai sensi dell'art. 1
 del R. D. N. 10 - 1925 n. 2505 e art. 149 C. P. C.
 Ufficio Postale Palermo
 A Palermo, li 5 MAR. 1975

[Signature]
 GIUSEPPE GIULIO

Io sottoscritto **Messo di Conciliazione delegato**
 di Palermo

ho notificato copia di tutto quante sopra
 precede al Sig. Falzone Gaetano
 nel suo domicilio via M. Rapisardi 16 a mani di

[Signature]
 Palermo il 11/3/1975

[Signature]
 GIUSEPPE GIULIO
 CONCILIAZIONE PALERMO

Pro. 837



lo sottoscritto **Messo di Conciliazione**
di Palermo

ho notificato copia di tutto quanto sopra

precedo al Sig.ra Carafatta Pica in Falfone

nel suo domicilio v. M. Raffardi n. 16 mani di

myante Falfone-falco

Palermo l. 11/3/1975

GIUSEPPE GIGLIO
CONCINE PALERMO

N. del repertorio Bucchi

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N. il 19.....

dall'ufficio postale di **PALESMO** diretto al Sig. Carafatta Pica

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 2 MAR 1975

AVVERTENZE - Il presente modello deve essere riempito dal mittente. L'ufficio postale accettante deve indicare il numero della raccomandata. Se la raccomandata non viene consegnata nelle mani del destinatario, l'agente che eseguisce la consegna deve indicare la qualità della persona alla quale il plico viene consegnato (grado di parentela col destinatario, oppure portiere che sia all'esclusivo servizio del destinatario, persona di servizio, ecc.).


FIRMA DEL DESTINATARIO

oppure FIRMA E QUALITÀ DELLA PERSONA ALLA QUALE VIENE CONSEGNATO IL PIEGO

Carafatta Pica

FIRMA DELL'AGENTE POSTALE CHE HA ESEGUITO LA CONSEGNA

Hollo dell'Ufficio distributore





STUDIO LEGALE
GIUSEPPE BONDI

Via Houel n. 4 - Tel. 24.2188
90138 PALERMO

Si riceve:

Lunedì 15,30 - 17,30 e Sabato per appuntamento - VIA HOUEL, 4

ATTO DI PRECETTO

Il sig. dr. Giuseppe Bondi, dom.to in via Houel, 4,
Palermo, rapp.to e difeso da se stesso,

Premesso

- che con sentenza n. 8/75 dei 10/18 - 2 - 75, il
giudice Vice Conciliatore di Palermo, uff.V°, dr. Giu-
seppe Evola, ha condannato "la compagnia di ass.ni
S.A.I. S.p.a. , in persona del legale rapp.te pro tem-
pore, Falzone Gaetano e Carapezza Bice in Falzone, in
via tra di loro solidale, al pagamento, in favore di
Gangi Giuseppe, della somma di f. 44.500, con gli in-
teressi & compensativi dal settembre '72, nonché al-
le spese processuali liquidate in complessive lire
34.000, di cui f. 15.000 per onorario di avvocato,
"distraendole direttamente in favore del procurato-
re dell'attore che ha dichiarato di avere anticipato
le spese e non riscosso gli onorari"
- che la sentenza di cui sopra è stata debitamente
notificata in data 13/3/75 alla S.A.I., suo legale
rapp.te, (contumace) e in data 11/3/75 agli altri due
convenuti, pure contumaci;
- che, però, la stessa non è stata onorata né appella-
ta per cui, passata in giudicato, è stata munita di
spedizione esecutiva;
Pertanto, in virtù della summenzionata sentenza n.

2.

8/75, del 10-18/2/75, titolo esecutivo, rinotificato unitamente al presente, l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

- alla Compagnia di Ass.ni SAI spa. in persona del suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica, presso la sede della società in Torino, via Galileo Galilei, 12;

- ai sigg. Gaetano Falzone e Bice Carapezza in Falzone, entrambi dom.ti in Palermo, via M. Rapisardi, 16

di pagare - in via tra di loro solidale - ad esso istante entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, , le somme tutte di cui infra :

- Spese processuali liquidate in sentenza f. 34.000 (ivi comprese f. 15.000 per onorari)

- spese e diritti successivi :

esame sentenza	"	920
richiesta copie (n.4)	"	1.840
ritiro copie	"	920
dep.to somme per inc.to	"	920
richiesta noti.sentenza	"	920
consultazioni cliente	"	1.840
corris pendenza inf.	"	1.840
costo copie sentenza	"	6.700
marche da bollo (n.8 da 400)	"	3.200

spesa per notifica	£. 1.500
- per il presente atto di precetto :	
dep.to sentenza in cancelleria	" 920
richiesta sped. esecutiva	" 920
"(4) copie con spedizione	" 3.220
ritiro sentenza	" 920
" copie	" 920
esame spedizione esecutiva	" 920
dep.to somme per inc.to	" 920
per l'atto di precetto	" 3.680
richiesta notifica (SAI)	" 920
" " (2 cont.)	" 920
consultazioni	" 1.840
corrispondenza inf.	" 1.840
autentica firma	" 920
redazione specifica	" 920
posizione ed archivio	" 1.150
spesa per copie richieste	" 2.900
bolli (marcho) per dette	" 2.400
inc.to per dette	" 1.000
bolli per il presente atto	" 1.600
corrispondenza, cancelleria,	" 3.500
dattilografia, fotocopie	" 500
collazione	" <u>500</u>
complessivamente	£. 85.590

4.

(lire ottantacinquemilacinquecentonovanta) oltre le
spese di notificazione del presente atto e le succes-
sive occorrendo che si intendono sin d'ora precettate
e con avvertimento che ove gli intimati non provveda-
no al pagamento delle somme di cui sopra entro il ter-
mine di gg.10 da oggi (sopra intimato), l'istante pro-
cederà, come per legge, ad esecuzione forzata.

Palermo, 2/5/75

(Giuseppe Bondi, proc.Leg.)

Bondi proc. Leg.

REL ATA DI NOTIFICA

Istante il sig. Dr. Giuseppe Bondi rapp.te da se stesso,
io sott. A.U.G. ho notificato e dato copia della sum-
menzionata sentenza e del pedissequo atto di precetto, a:

1) Compagnia di Ass.ni S.A.I., s.p.a. in persona del
suo legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica,
in Torino, via Galileo Galilei, 12,

2) Sig. Gaetano Falzone, dom.to in Palermo, via M. Ra-
pisardi, 16;

a mani, proprie
tale qualificatosi, ~~_____~~

PA 12/5/1975

A. UFFICIALE GIUDIZIARIO
BUCLINE VINCENZO
CORTI APPELLO PALERMO

3) sig.ra Bice Carapezza in Falzone, dom.ta in Palermo
via M. Rapisardi, 16,